



Immediata esecutività art. 12, comma 2 L.R. 44/91
Il Segretario Comunale

COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 81 del Registro **Oggetto:** Direttiva politica-amministrativa, in ordine all'affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva di crediti, in forma diretta, di natura tributaria e patrimoniale, mediante ingiunzione di pagamento secondo il R.D. 639/1910 e le successive attività dettate dalla Legge 160/2019. Prosecuzione attività in corso ed annualità 2017 e seguenti.

Anno 2022

L'anno duemilaventidue addì ventuno alle ore 11.00 del mese di ottobre nel Comune di Cerda e nella casa comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della L. R. 26 agosto 1992 n. 7, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

N.	Cognome Nome	Carica	Presente	Assente
1	GERACI Salvatore	Sindaco	P	
2	LANZA Carmelo Salvatore	Assessore	P	
3	GUIDA Floriana	Assessore		A
4	VIVIRITO Cristian	Assessore	P	
5				

TOTALE PRESENTI N. 3

TOTALE ASSENTI N. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Geraci Salvatore che, assistito dal Segretario Generale Dott. Salvatore Pignatello, dichiara legale la presente riunione ed invita a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, recepito dalla l.r. 30/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Addì 19 OTT. 2022

Il Responsabile del Servizio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Addì 19 OTT. 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Settore II – Servizio Economico-Finanziario
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto direttiva politico-amministrativa, in ordine all'affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti, in forma diretta, di natura tributaria e patrimoniale, mediante ingiunzione di pagamento secondo il R.D. 639/1910 e le successive attività dettate dalla Legge 160/2019. Prosecuzione attività in corso ed annualità 2017 e seguenti. - Atto di indirizzo.

Premesso che:

- il quadro normativo vigente, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, garantisce agli Enti Locali autonomia finanziaria mediante entrate derivate ed entrate proprie tra cui possono annoverarsi le entrate tributarie e le entrate extra-tributarie;
- l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;
- l'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo, n. 446/97, prevede che i comuni e le provincie possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Considerato che:

-il servizio di riscossione coattiva costituisce una parte essenziale e al tempo stesso importante dell'autonomia finanziaria e tributaria demandata agli Enti Locali in quanto lo stesso è volto a garantire l'incasso di entrate ritenute necessarie a finanziare la spesa corrente e deve essere per tale aspetto svolto secondo modalità e criteri atti a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel pieno rispetto delle esigenze di ciascun contribuente;

-il servizio di riscossione coattiva delle entrate locali ha subito, nel corso degli anni, un processo graduale di liberalizzazione in quanto:

a) il D.P.R. n. 43/1988 aveva affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali di Comuni e Province facendo divieto agli stessi di avvalersi, per la riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate e dei contributi comunque denominati, di ulteriori modalità di riscossione diverse dal Tesoriere Comunale;

b) il Decreto Legislativo n.446/97 all'articolo 52 ha attribuito agli Enti Locali potestà regolamentare in materia di entrate proprie, demandando agli stessi la decisione circa le modalità di gestione e l'eventuale affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva e stabilendo che, in assenza di una specifica denominazione in merito, continuassero ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti; che all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446/97 ha istituito l'Albo dei Concessionari privati abilitati a svolgere per conto degli Enti Locali l'attività di gestione dei tributi e delle entrate di Comuni e Province;

-che l'articolo 3 del Decreto Legge n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla Legge, n. 248/2005 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione”, a far data dal 1 ottobre 2006: ha soppresso l'affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione riportando le funzioni sotto il controllo pubblico, mediante la costituzione di una apposita società denominata Equitalia spa;

-ha previsto la possibilità per i vecchi concessionari, all'atto del passaggio in mano pubblica, di incorporare il ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale dando vita ad un nuovo soggetto privato deputato ad assumere tutte le funzioni svolte per conto degli Enti Locali;

-ha disposto, per quanto riguarda le entrate degli Enti Locali, un regime transitorio scadente al 31 dicembre 2010 durante il quale, in assenza di una diversa determinazione in merito da parte degli Enti Locali, l'attività di riscossione continuava ad essere svolta da Equitalia spa, se il vecchio Concessionario non aveva provveduto allo scorporo del ramo della fiscalità Locale o dalle società cessionarie del ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale, se regolarmente iscritte all'Albo; decretando in questo modo a partire da 1 gennaio 2011 la definitiva apertura alla concorrenza della riscossione;

Atteso che il regime transitorio disciplinato dall'art.3 commi 24-25 bis del Decreto Legge n. 203/2005 (convertito in Legge n. 248/2005) è stato ripetutamente prorogato nel corso degli anni, sino ad arrivare al termine di scadenza del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 35/2013 (convertito in Legge n. 64/2013) come da ultimo modificato dall'articolo 18 Comma 1 del decreto legge n. 113/2016 (convertito in legge n.160/2016);

Visto il D. L. n. 193/2016 (Decreto Fiscale), così come convertito in Legge 225/2016, il quale proroga il sistema di riscossione dei tributi comunali vigente fino al 30 giugno 2017 e individua altresì la possibilità per l'Ente Locale di scegliere, le modalità di riscossione delle imposte locali;

Tenuto conto di tali disposizioni di legge, e considerato che la correlata proroga lasciano integralmente impregiudicate le facoltà per gli Enti Locali di procedere a nuovi affidamenti mediante, secondo le disposizioni vigenti contenute nel D. L.g.s. n.50/2016;

Ricordato che:

-questo Ente con delibera n. 43 del 2 dicembre 2019 della Commissione Straordinaria di Liquidazione ha affidato alla Delisa srl il servizio di supporto alla riscossione diretta dell'Ente per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, che con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 9 dicembre 2020 è stata affidato alla Delisa srl la prosecuzione dell'attività di supporto per l'annualità 2016.

- la Legge 160/2019 ha regolamentato la riscossione coattiva, prevedendo una serie di attività, obbligatoriamente di pertinenza dell'Ente, che precedono la fase delle misure cautelari ed esecutive cautelare. In particolare si segnala che successivamente alle Ingiunzioni Fiscali R.D. 639/1910 ed agli Accertamenti Esecutivi di cui all'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019 è d'obbligo l'emissione di Solleciti di pagamento secondo i dettami dell'art. 1 comma 795 della Legge 160/2019. A tal proposito si rende urgente la prosecuzione di tali attività, stante la necessità di accelerare i processi di incasso per l'Ente ed il rispetto della normativa vigente.

Considerata:

-orbene l'esigenza e la necessità di dover organizzare e razionalizzare al meglio sia l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie di che trattasi, al fine di garantire la necessaria liquidità di cassa, evitando in tal modo l'accesso all'anticipazione di tesoreria, con ulteriori oneri a carico di questo Ente;

-che la ordinata e tempestiva gestione delle entrate comunali è una condizione essenziale del corretto e proficuo andamento della azione amministrativa;

-che la gestione del servizio di recupero delle entrate deve consentire all'Ente di raggiungere obiettivi di equità fiscale tra i cittadini ed una politica di bilancio;

-che il contrasto al fenomeno dell'elusione e dell'evasione fiscale risponde a criteri di giustizia fiscale, in quanto finalizzata ad una più equa distribuzione del prelievo e quindi ad una diffusa partecipazione dei contribuenti alla spesa locale;

-che l'Ente risulta avere un ammontare di residui attivi particolarmente rilevante, tale da incidere significativamente sugli accantonamenti previsti dalle note in tema di bilancio;

-che l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali è ormai vitale per le sorti di un Ente locale tenuto conto delle notevoli limitazioni finanziarie scaturenti dall'applicazione, ormai a regime del D. L.g.s. 118/2011 in tema di armonizzazione contabile e che pertanto, in caso in cui le risorse umane e/o strumentali all'interno dell'Ente non siano sufficienti rispetto agli adempimenti che le fasi della riscossione impongono, normativamente al funzionario responsabile dei tributi, non può che valutarsi, positivamente, l'ipotesi dell'esternalizzazione

-che lo stato di emergenza sanitaria dell'anno 2020/2021 ha determinato un inevitabile rallentamento delle attività amministrative inerenti ai controlli ed alle regolarizzazioni delle posizioni morose;

-che l'Amministrazione intende dare impulso all'attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali anche al fine di incidere positivamente sul complessivo ammontare dei residui attivi;

-che le somme dovute al Comune e non versate dal contribuente, entro i termini indicati nell'avviso di accertamento, devono essere riscosse coattivamente;

-che il contrasto al fenomeno della mancata riscossione risponde ad esigenze di equità e perequazione tributaria, oltre che di rispetto del principio di legalità, in quanto finalizzato ad una più equa distribuzione del prelievo e quindi alla partecipazione dei contribuenti alla spesa pubblica locale nella misura prevista dal regolare andamento del gettito ordinario disciplinato dalle norme vigenti;

-che si rende necessario porre in essere misure finalizzate ad incrementare tutte le entrate dell'Ente a cominciare dalla riscossione coattiva sempre nell'ottica di migliorare le condizioni di equilibrio di bilancio e la disponibilità di cassa;

-che la riscossione coattiva delle entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniale degli EE.LL assume forme e modalità diverse a seconda del soggetto che attua l'azione di recupero del credito;

-che a decorrere dal 1 gennaio 1998 per effetto del D.L. gs. 15.12.1997, n. 446 ogni ente può esercitare la facoltà di gestire direttamente la fase di riscossione coattiva delle proprie entrate;

-che tale facoltà è esercitabile per mezzo dell'ingiunzione fiscale c.d. "rafforzata", disciplinata dal Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910 e s.m.i., la quale riassume in se le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto, la cui sottoscrizione è di competenza del Funzionario responsabile delle Entrate;

-che questa Amministrazione Comunale, in virtù delle facoltà concesse dalla normativa vigente in merito, provvede autonomamente alla gestione delle entrate di propria competenza impiegando risorse appositamente dedicate alle attività di riscossione ordinaria ed alle conseguenti attività accertative;

-che per poter garantire il completamento del servizio appare necessario impiegare ulteriori risorse per le attività esclusivamente finalizzate al recupero coattivo delle entrate non ancora riscosse;

-che anche per la fase di recupero coattivo delle entrate di competenza dell'Ente è necessario dotare la struttura delle risorse necessarie, affinché tali attività siano svolte con la massima efficacia, efficienza ed economicità;

- che al momento la struttura risulta essere carente di risorse strumentali e tecniche necessarie affinché la procedura di recupero coattivo sia applicata adeguatamente, in particolare per quanto riguarda la velocizzazione delle attività propedeutiche alle operazioni di riscossione coattiva non che l'attività di rendicontazione delle risultanze di notifica necessarie per la fase delle successive misure cautelari;

-che così come già previsto dal D.L. 209/2002 (convertito dalla Legge 265/2002) e successivamente confermato dal disposto normativo combinato della lettera gg) quater dell'art. 7, comma 2 del D.L. 13/05/2011, n. 70, conv. con modificazioni, in L. 12/07/2011, n. 106 e Art. 9, comma 4 del D.L. 174/2012 così come convertito in L. n. 213/2012, è previsto che i Comuni, anche quelli che hanno Equitalia e dal 01/01/2014, "possono effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare";

-l'affidamento tramite supporto della gestione della riscossione in un Ente con carenze di organico personale - specializzato non colmabili a causa dei limiti previsti dalla legislazione vigente, comporterebbe:

- riduzione dei costi e maggior vantaggio competitivo conseguibile grazie alla maggiore specializzazione del concessionario con possibilità di realizzare economie di scala e di scopo;
- attenuazione delle logiche burocratiche con conseguente riorganizzazione delle strutture gestionali in modo più snello e flessibile e alleggerimento delle funzioni pubbliche;
- incremento della qualità dei servizi offerti poiché il concessionario deve garantire standard di performance; superamento delle rigidità dovute al blocco delle assunzioni;
- possibilità di ovviare alla carenza di alcune professionalità colmando il divario esistente tra professionalità richieste e competenze offerte;
- possibilità di rispondere in tempi più rapidi all'innovazione tecnologica;
- valorizzazione delle funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in capo al Comune e più in generale possibilità di concentrare l'attenzione sulle attività strategiche;
- definizione di un corrispettivo contrattuale vincolato al risultato;
- trasferimento del personale addetto all'ufficio tributi e collocazione presso altri servizi dell'Ente previa rimodulazione del piano triennale del fabbisogno del personale.

Rilevato che sussistono quindi tutti i presupposti normativi ed operativi che rendono possibile l'affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva dell'entrate dell'Ente;

Richiamato infine l'articolo 2 bis del D.L. 22 ottobre 2016 così come coordinato con la Legge di conversione 1 dicembre 2016 n. 225, il quale testualmente recita "in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di Tesoreria dell'Ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori;

Vista la legge 160/2019 che ha ottimizzato il sistema di riscossione coattiva;

Dato atto che:

- allo stato attuale l'organico del personale dipendente è privo di figure specialistiche nel settore dei tributi e non dispone di un sistema informatico in grado di poter gestire efficacemente le fasi della liquidazione e dell'accertamento dei tributi e delle entrate comunali e della riscossione coattiva, dai quali deriva la stragrande maggioranza delle entrate proprie comunali (titoli I° e III° del bilancio);
- in quest'ottica, si ravvisa l'opportunità di affidare il supporto alla riscossione coattiva ad una società abilitata e che abbia maturato una grande esperienza ed acquisito una notevole professionalità in materia;
- l'affidamento dei servizi di cui trattasi consentirà all'Ente sicure economie di spesa, rispetto agli oneri che verrebbero a gravare sul bilancio comunale per il potenziamento delle strutture tecnologiche e dei pacchetti software e dell'organico, (consulenti per il recupero coattivo delle morosità prestazioni professionali per la costituzione in giudizio in caso di opposizione alle procedure esecutive etc.);

Che tale attività continuerà a favorire la totale equità fiscale tramite un attenta e scrupolosa attività di controllo comportando una estensione del gettito tributario, che potrà determinare per l'Ente la possibilità di ridurre, o non aumentare le attuali aliquote e prevedere ulteriori agevolazioni a favore di soggetti svantaggiati, compensare i minori trasferimenti regionali e statali e fornire risorse finanziarie occorrenti per assicurare ai cittadini servizi pubblici migliori e più efficienti.;

Che il servizio dovrà prevedere l'esecuzione della procedura tecnico-informatica completa della ingiunzione fiscale, dei solleciti e delle successive fasi cautelari ed esecutive con i costi da addebitare ai contribuenti secondo quanto previsto dall' articolo 1 comma 803 della Legge 160/2019;

Visti:

- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE

1.dare mandato al Responsabile del Settore Economico e Finanziario di predisporre tutti gli atti per il perfezionamento della prosecuzione dell'affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva per le attività in corso oltre che le annualità dal 2017 e seguenti.

2.Autorizzare il Dirigente del Settore Economico e Finanziario a porre in essere tutti gli adempimenti a carattere gestionale, che di fatto scaturiscono dalla esecutività del presente atto per il raggiungimento dell'obiettivo proposto, e garantire quindi all'Ente, in tale contesto operativo, il raggiungimento di un effettivo miglioramento della riscossione coattiva dell'entrate tributarie, extra-tributarie e patrimoniali con una conseguente maggiore liquidità in Tesoreria.

1) 3. L'assegnazione di un budget pari ad €. 12.500,00, con imputazione al Cap. 2140 – P.F. 01.03_1.03.02.99.999 “prestazioni diverse di servizio” – gestione economica-finanziaria del bilancio 20220-2022, annualità 22;

Il Responsabile del Servizio Economico.-Finanziario
Rag. Salvatore Federico



LA GIUNTA COMUNALE

Letta, condivisa e fatta propria la proposta che precede;

Visti il Regio Decreto 639/1910

Visti gli artt. 52 e 53 del D. Lgs. n. 446/97 ;

Vista la L. 142/90 come introdotta dalla L.R. n. 48/91;

Vista la Legge 160/2019

Visto il vigente O.R.E.L.;

Con voti favorevoli, unanini e palesi;

DELIBERA

- 1) di fare propria ed approvare la superiore proposta, così come riportata e trascritta nel presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2) assegnare un budget di €.12.500,00, dando atto che le somme sono allocate al Cap. 2140 - P.F. 01.03_1.03.02.99.999 "prestazioni diverse di servizio" - gestione economica-finanziaria;
- 3) **di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di avviare le attività descritte.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Salvatore Geraci

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to *Leone Carmelo S. Don*

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Salvatore Pignatello

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 21 OTT 2022

Visto: **IL SINDACO**

IL SEGRETARIO GENERALE
~~IL SEGRETARIO GENERALE~~
Dott. Salvatore PIGNATELLO

Affissa all'Albo Pretorio il _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Defissa all'Albo Pretorio il _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune;

CERTIFICA

che copia integrale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91 così come modificata dall'art. 127 comma 21 L.R. 17 del 28.12.04, è stata/sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____
GENERALE

IL SEGRETARIO

f.to

Su conforme attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg.15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'Ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

21 OTT 2022

che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 44/91.

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della l.r. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li 21 OTT 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to.....
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore PIGNATELLO